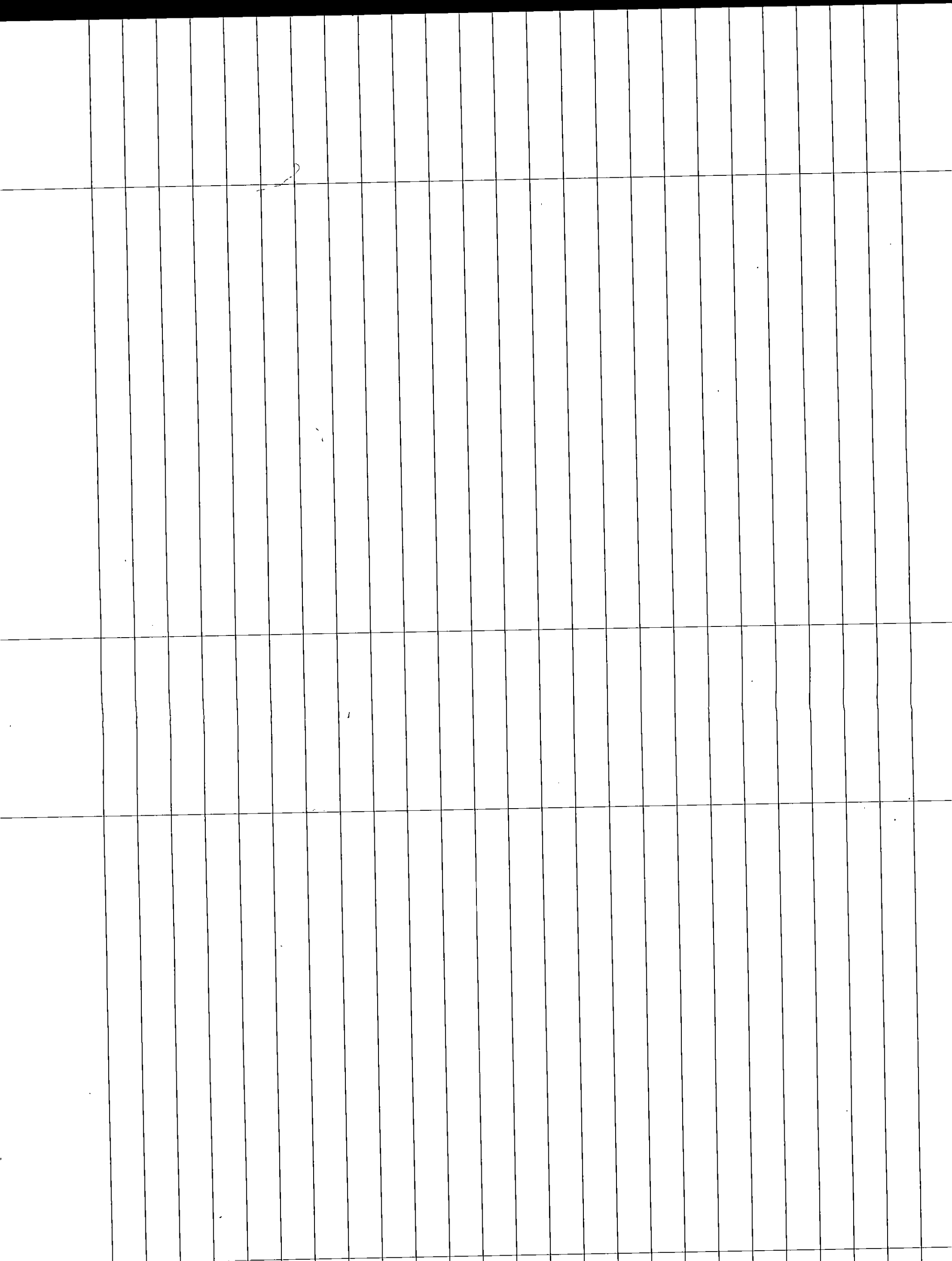


average X & mean of 01-01-2000 - of 28-02-2000

X & mean

of 1-09-1999 of 21-12-1999

B'Ahico Post





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

fascicolo personale

CONTR037/ASSPER99

I° Settore Segreteria - Affari Generali - Personale
Sezione Personale

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO-PERODO DETERMINATO

-Il Comune di MODUGNO, rappresentato dalla d.ssa DIGENNARO Maria, nata a Gravina in Puglia (BA) il 12.03.1954 e residente, per la carica, in Modugno piazza del Popolo n.16, Dirigente del I° Settore Segreteria-AA.GG.-Personale-O.M. (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

-la sig.ra D'AMICO Rosa nata a MODUGNO (Bari) il 4.02.1978 e residente in MODUGNO, piazza Enrico De Nicola n.14, Codice Fiscale DMC RSO 78B44 F262W (in seguito identificato quale dipendente).

1) Vista la determinazione n.373 del 21.07.1999, esecutiva, con la quale viene approvato lo schema di contratto individuale;

2) Vista la determinazione dirigenziale n.344/RD/I° settore del 2.07.1999 con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria finale di merito relativa all'Avviso Pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di n.1 Assistente all'Infanzia (mesi 4), categoria "C1", Settore VI°;

si conviene e stipula quanto segue:

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

art.1 -DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo determinato, per la durata di mesi sei, salvo altre cause di cessazione anticipata del rapporto previste dalla legge. Alla scadenza il rapporto si intende risolto senza alcun obbligo di preavviso.

art.2 -Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del presente contratto è a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

art.3 -Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è collocato, con effetto 1°.09.1999 e per la durata di ~~sei mesi~~, ai sensi dell'art.7, comma 1, del CCNL stipulato il 31.03.1999, nella categoria "C", posizione economica "C1", con il profilo professionale di "Assistente all'Infanzia".

art.4 -Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

In particolare per il profilo di assegnazione di "Assistente all'Infanzia" sono previste le seguenti mansioni:

- raccolta delle iscrizioni, dei bambini fino a 3 anni, per il nuovo anno scolastico;
- accoglimento al nido dei bambini ed alla sistemazione nello stesso;
- assistenza nell'arco delle ore di affidamento dei bambini;
- assistenza ed organizzazione del trattenimento e della movimentazione dei bambini per le varie attività di gioco ed educative;
- vigilanza sulle attività di preparazione pasti affinché la stessa avvenga secondo specifiche indicazioni impartite dai genitori dei bambini e secondo le indicazioni delle tabelle dietetiche.

art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova.

art.6 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale nella misura di €.16.695.000 ripartita per 12 mensilità;
- Indennità integrativa speciale di €.12.355.776 ripartita per 12 mensilità;
- Tredicesima mensilità di €.806.996 relativa al periodo del rapporto di lavoro (mesi 6);
- Si aggiungono, altresì le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese; le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

art.7 -Luogo e sede di lavoro

La dipendente sig.ra D'AMICO Rosa è destinata, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso il Comune di Modugno - Asilo Nido.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di Settore.

art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs.29/93.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.58 del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

art.11-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II°, capo I°), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto e sottoscritto

IL DIRIGENTE

d.ssa DIGENNARO Maria



IL LAVORATORE

D'AMICO Rosa

Rosa D'Amico

La sottoscritta D'AMICO Rosa dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

MODUGNO, 01.09.1999